

## XVI LEGISLATURA

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2010  
201<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)

Presidenza del Presidente  
POSSA

*Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali Bondi e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Pizza.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*Omissis*

**(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario**

**(591) GIAMBRONE ed altri. - Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto**

**(874) POLI BORTONE. - Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati**

**(970) COMPAGNA ed altri. - Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo**

**(1387) VALDITARA ed altri. - Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori**

**(1579) Mariapia GARAVAGLIA ed altri. - Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 12 maggio scorso, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - era iniziata la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10, pubblicati in allegato a quella seduta.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 10.37 interviene la senatrice **Vittoria FRANCO (PD)**, la quale sottolinea l'esigenza - al di fuori di qualunque logica di *ope legis* - di rispettare il *curriculum* degli assegnisti.

Posto ai voti, l'emendamento 10.37 è respinto.

L' emendamento 10.38 è dichiarato decaduto.

La Commissione respinge indi l'emendamento 10.39, fatto proprio dal senatore **RUSCONI (PD)**.

Il relatore **VALDITARA (PdL)** dà conto del nuovo emendamento 10.44, pubblicato in allegato al presente resoconto, resosi necessario a seguito dell'approvazione del 10.3 (testo 2). Avendo esteso anche agli enti di ricerca la possibilità di conferire gli assegni di cui all'articolo in discussione, occorre infatti abrogare l'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, nonché coordinare alcune altre norme del provvedimento evitando inopportune sovrapposizioni.

Previa dichiarazione di astensione della senatrice [Mariapia GARAVAGLIA \(PD\)](#), l'emendamento 10.44 è posto ai voti ed accolto, con preclusione del 10.41.

Il **PRESIDENTE** ricorda che l'emendamento 10.40 è stato ritirato alla luce del parere contrario della Commissione bilancio.

Il senatore [ASCIUTTI \(PdL\)](#) aggiunge la propria firma all'emendamento 10.42 e lo ritira. Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore [VALDITARA \(PdL\)](#) esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.5, 11.11, 11.13 e 11.0.1, mentre invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7 e 11.15. Si rimette invece al Governo sull'11.12.

Presenta infine un testo 2 dell'11.16, di cui raccomanda l'approvazione, osservando che in esso sarebbero assorbiti gli emendamenti 11.8, 11.9, 11.10 e 11.14. In proposito, precisa che la riformulazione è volta a consentire il conferimento di contratti anche al personale tecnico e amministrativo, ivi compreso evidentemente quello dell'area sanitaria, oggetto dell'emendamento 11.14. Si tratta del resto di una richiesta avanzata da tutte le categorie del personale universitario, che supera una discriminazione ingiusta.

Il sottosegretario PIZZA esprime parere conforme a quello del relatore. Con riguardo all'11.12, esprime parere favorevole a condizione che esso sia riformulato nel senso di prevedere che il possesso del titolo di dottore di ricerca, del titolo di specializzazione medica ovvero dell'abilitazione e titoli equivalenti conseguiti all'estero costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione di contratti.

Si passa alle votazioni.

La Commissione respinge l'emendamento 11.1, fatto proprio dal senatore [RUSCONI \(PD\)](#).

Il senatore [ASCIUTTI \(PdL\)](#) fa propri e ritira gli emendamenti 11.2, 11.4 e 11.7. Ritira altresì l'11.3 e l'11.15.

L'emendamento 11.5 è dichiarato decaduto.

Il senatore [ASCIUTTI \(PdL\)](#) dichiara il convinto voto favorevole del suo Gruppo sull'11.16 (testo 2), manifestando in particolare vivo compiacimento per la riformulazione del relatore.

Il senatore [CERUTI \(PD\)](#) esprime invece perplessità, paventando eventuali conflitti di interesse. Dichiara indi il voto contrario del suo Gruppo.

L'emendamento 11.16 (testo 2) è infine posto ai voti e accolto, con assorbimento dell'11.8 e dell'11.14, nonché preclusione dell'11.9 e dell'11.10.

Il senatore [PITTONI \(LNP\)](#) ritira l'11.6.

La Commissione respinge poi l'11.11, fatto proprio dal senatore [RUSCONI \(PD\)](#).

Il senatore [PITTONI \(LNP\)](#) aggiunge la sua firma all'11.12 e, accogliendo la richiesta del Sottosegretario, lo riformula in un testo 2 che, posto ai voti, è accolto all'unanimità.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [Mariapia GARAVAGLIA \(PD\)](#), la Commissione respinge indi l'11.13.

L'emendamento 11.0.1 è dichiarato decaduto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore **VALDITARA** (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 12.58, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.15, 12.17, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.26, 12.28, 12.33, 12.37, 12.34, 12.36, 12.38, 12.42, 12.39, 12.40, 12.41, 12.43, 12.44, 12.45, 12.46, 12.49, 12.50, 12.51, 12.52, 12.55, 12.56, 12.57 e 12.0.1, mentre invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 12.1, 12.3, 12.18, 12.24, 12.29, 12.30, 12.35 e 12.47. Invita altresì i presentatori del 12.2 a ritirarlo e a confluire sul suo 12.4. Dichiarando di condividere le perplessità sottese all'emendamento 12.48. Tuttavia, invita il presentatore a ritirarlo e a confluire sul suo 12.53. Ritiene infatti che la quota ministeriale di contratti possa rappresentare un'opportunità in più di accesso alla carriera universitaria per molti giovani. Dissente tuttavia in modo netto dalla nomina ministeriale della commissione e pertanto raccomanda vivamente l'approvazione del 12.53, nonostante il parere contrario della Commissione bilancio che reputa un errore di cui si augura la revisione in vista dell'esame in Assemblea. Quanto agli emendamenti 12.25 e 12.27, riconosce che essi rispondano ad una esigenza condivisibile, emersa anche nelle audizioni. Teme tuttavia che la soluzione proposta sia punitiva per i ricercatori a contratto ed esprime pertanto un orientamento negativo. Si dichiara invece tendenzialmente favorevole al 12.14, nonché al 12.32 a condizione che sia cancellato il primo periodo. Si rimette infine al Governo sul 12.54. Raccomanda altresì l'approvazione dei suoi emendamenti 12.4, 12.13, 12.16, 12.31 e 12.53.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *SULLA SCOMPARSA DI EDOARDO SANGUINETI*

Il senatore **RUSCONI** (*PD*) dà conto della scomparsa di Edoardo Sanguineti, insigne critico letterario e parlamentare, esprimendo il vivo cordoglio del suo Gruppo.

Si associa il presidente **POSSA** a nome della Commissione tutta, ricordando l'alto valore intellettuale dell'uomo.

Il sottosegretario **PIZZA** partecipa sentitamente a nome del Governo.

La senatrice **DE FEO** (*PdL*) ne offre un ricordo recentissimo, avendolo incontrato giovedì scorso alla mostra sul Caravaggio ed avendone quindi potuto apprezzare la capacità di entusiasinarsi ancora davanti ad un'opera d'arte.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Il **PRESIDENTE** avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, la seduta notturna già convocata per stasera alle ore 20,30 è anticipata al termine dell'Aula.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2010  
202<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)

Presidenza del Presidente  
POSSA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizzi.*

*La seduta inizia alle ore 17,45.*

### IN SEDE REFERENTE

**(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario**

**(591) GIAMBRONE ed altri.** - *Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto*

**(874) POLI BORTONE.** - *Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati*

**(970) COMPAGNA ed altri.** - *Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo*

**(1387) VALDITARA ed altri.** - *Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori*

**(1579) Mariapia GARAVAGLIA ed altri.** - *Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - il relatore si è espresso sugli emendamenti riferiti all'articolo 12, pubblicati in allegato a quella seduta.

Il sottosegretario PIZZA esprime parere conforme a quello del relatore, invitando tuttavia il presentatore a ritirare l'emendamento 12.14. Si esprime poi in senso favorevole al 12.16, a condizione che esso sia riformulato nel senso di mantenere il comma 3 dell'articolo 12, espungendo tuttavia il riferimento alla commissione di cui all'articolo 9. Manifesta infine parere contrario sul 12.53.

Il relatore **VALDITARA** (*PdL*) si dichiara disponibile a modificare il 12.16 nel senso indicato dal rappresentante del Governo, mantenendo così fermo un principio cui l'Esecutivo tiene in modo particolare, senza tuttavia ledere l'autonomia universitaria. Pur rivendicando di aver proposto la soppressione integrale del comma 3 in un'ottica di valorizzazione delle università, per coerenza di sistema conferma quindi l'intenzione di accettare la riformulazione avanzata dal sottosegretario Pizzi.

Inoltre, in considerazione del parere contrario espresso dal Governo sul 12.53, modifica il proprio parere precedentemente reso sul 12.48, esprimendo una valutazione favorevole. Rammenta che la propria preoccupazione era di evitare la nomina politica delle commissioni di selezione e a tal fine aveva suggerito il metodo del sorteggio. Conferma del resto di ritenere inaccettabile che una quota di ricercatori a contratto sia gestita a livello ministeriale. Poiché tuttavia l'Esecutivo è contrario ad una diversa modalità di formazione delle commissioni, ritiene preferibile sopprimere l'intero comma 9.

Con riferimento al 12.16, il senatore **RUSCONI** (*PD*) prende atto dell'intenzione del relatore di riformularlo secondo le indicazioni del Governo. Ritiene tuttavia che ciò configuri la presentazione di un nuovo emendamento, rispetto al quale reputa doveroso concedere ai senatori un adeguato tempo di riflessione.

Il relatore **VALDITARA** (PdL), alla luce delle considerazioni del senatore Rusconi, ritira del tutto l'emendamento 12.16.

Si passa alle votazioni.

La senatrice **GARAVAGLIA** (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul 12.58, che a suo avviso rappresenta lo snodo della riforma. Al riguardo, giudica il parere contrario su di esso espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo in assoluta coerenza con l'incapacità della maggioranza di affrontare una riforma di sistema. Nel predisposizione del testo, il suo Gruppo ha peraltro cercato di seguire la logica del provvedimento ministeriale, modificandone tuttavia la metodologia. Il nuovo articolo 12 proposto è infatti di assai più agevole lettura, non contenendo rinvii ma solo norme dirette. In particolare, il comma 1 valorizza il ruolo dei ricercatori, senza i quali le università non potrebbero davvero sostenere il carico didattico. Il comma 2 individua i destinatari dei contratti, secondo procedure pubbliche di selezione, basate su un *curriculum* scientifico e professionale di alto livello. Il comma 3 individua una commissione di selezione formata con il metodo dell'elezione anziché del sorteggio. Il testo presuppone altresì la programmazione delle assunzioni e in tal senso ella esprime rammarico per la mancata approvazione di un precedente emendamento con il quale venivano individuate apposite risorse. La *tenure track* senza programmazione economica pluriennale rischia infatti di non condurre mai alla stabilizzazione nel ruolo degli associati. L'articolo valorizza altresì il ruolo dell'ANVUR quale crocevia della valutazione. Raccomanda quindi vivamente l'approvazione dell'emendamento, quale messaggio chiaro ai ricercatori a tempo determinato che, ribadisce, rappresentano la colonna portante delle università.

L'emendamento 12.58, posto ai voti, è respinto.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) fa propri e ritira gli emendamenti 12.1, 12.3 e 12.8.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 12.2 interviene la senatrice **Vittoria FRANCO** (PD) la quale sollecita la valorizzazione del dottorato di ricerca. Chiede altresì le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Il relatore **VALDITARA** (PdL) precisa che le finalità sottese all'emendamento 12.2 sono implicite nel testo del Governo.

Si associa il senatore **ASCIUTTI** (PdL) il quale, condividendo l'obiettivo di valorizzare il dottorato di ricerca, si augura peraltro che in Assemblea sia presentata una formulazione che fughi ogni possibile dubbio al riguardo.

L'emendamento 12.2 è indi posto ai voti e respinto.

La Commissione approva invece l'emendamento 12.4.

I senatori **RUSCONI** (PD) e **PETERLINI** (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) aggiungono la propria firma all'emendamento 12.5.

Il relatore **VALDITARA** (PdL) afferma che, anche in questo caso, la finalità dell'emendamento è compresa nel testo del Governo ed invita a tenere conto di tale interpretazione nella futura applicazione della legge.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 12.5, 12.6 e 12.7 (fatto proprio dal senatore **RUSCONI** (PD)).

La senatrice **Mariapia GARAVAGLIA** (PD) ritira gli emendamenti 12.9 e 12.10 (cui ha aggiunto la propria firma).

L'emendamento 12.11 è dichiarato decaduto.

Previa dichiarazione di astensione del senatore **RUSCONI** (*PD*), la Commissione approva il 12.13.

L'emendamento 12.14 è dichiarato decaduto.

Il senatore **RUSCONI** (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.15, che, posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 12.17, 12.18 e 12.19 sono dichiarati decaduti.

Per dichiarazione di voto favorevole sul 12.20 interviene il senatore **LIVI BACCI** (*PD*) il quale fa presente che la logica della proposta è di evitare che il rinnovo del contratto sia disposto da una commissione che riproduca la stessa composizione di quella che ha assegnato il primo contratto triennale, favorendo così una migliore valutazione del merito nonché l'indipendenza di giudizio.

Posto ai voti, l'emendamento 12.20 non è approvato.

L'emendamento 12.21 decade per assenza dei proponenti.

La senatrice Vittoria **FRANCO** (*PD*) domanda le ragioni del parere contrario sul 12.22, tenuto conto che esso precisa a chi spetta la titolarità della valutazione.

Il relatore **VALDITARA** (*PdL*) ritiene preferibile che siano gli statuti a decidere a chi spetti tale valutazione, in ossequio al principio di autonomia.

Posto ai voti, l'emendamento 12.22 è respinto dalla Commissione.

Dopo che il senatore **RUSCONI** (*PD*) ha fatto proprio il 12.23, esso è posto ai voti e respinto.

Il senatore **ASCIUTTI** (*PdL*) ritira il 12.24, preannunciandone una riformulazione per l'esame in Assemblea.

La senatrice Mariapia **GARAVAGLIA** (*PD*) raccomanda l'approvazione del 12.25 che si colloca nel solco della responsabilizzazione degli atenei connessa all'autonomia. Ritiene infatti che le università debbano programmare le risorse necessarie fin dall'atto della stipula del primo contratto onde non disattendere le aspettative dei relativi destinatari. Si dichiara peraltro stupita dal parere contrario espresso dal relatore.

Posto in votazione, il 12.25 non è approvato, con conseguente preclusione del 12.27.

Il senatore **CERUTI** (*PD*) raccomanda a sua volta l'approvazione del 12.26, in linea con i due emendamenti precedenti, sottolineando la necessità che le università chiamino direttamente coloro i quali, tra i destinatari dei contratti, conseguono l'abilitazione alla funzione di professore associato. Reputa altresì necessario che tali soggetti, dopo il secondo contratto, siano inquadrati nel ruolo di professore associato, altrimenti risulta vanificato l'investimento fatto attraverso i due contratti a tempo determinato. Giudica infatti la programmazione universitaria una garanzia per il ricercatore, che dovrebbe a suo avviso essere adeguatamente motivato.

Il relatore **VALDITARA** (*PdL*) chiarisce di essere d'accordo sul principio della programmazione, previsto anche da precedenti emendamenti, e invita perciò a riformulare il 12.26, analogamente al 12.24, per l'esame in Assemblea onde consentire una riflessione ulteriore sui vincoli che potrebbero essere posti agli atenei per assicurare certezze ai ricercatori. Puntualizza comunque che ciò dovrebbe avvenire previa acquisizione dell'abilitazione a professore associato.

Il senatore **ASCIUTTI** (*PdL*) dichiara l'astensione del suo Gruppo, ribadendo l'intenzione di proporre una più corretta riformulazione del 12.24 per l'Aula al fine di introdurre tale principio.

Posto ai voti, il 12.26 non è approvato.

Dopo che il senatore **RUSCONI** (*PD*) ha fatto proprio il 12.28, esso è posto ai voti e respinto.

Il senatore **ASCIUTTI** (*PdL*) sottoscrive il 12.29 e lo ritira.

Anche il senatore **BEVILACQUA** (*PdL*) ritira, con rammarico, il 12.30.

Sul 12.31 dichiara il voto favorevole la senatrice Vittoria **FRANCO** (*PD*), la quale condivide la proposta del relatore che riassume quanto già proposto in altri emendamenti presentati dal suo Gruppo. Si tratta del resto di un tema essenziale, tanto più che occorrono risposte per i ricercatori a tempo indeterminato ai quali deve essere estesa la stessa procedura prevista per quelli a tempo determinato.

Il senatore **ASCIUTTI** (*PdL*) condivide che l'emendamento affronti un aspetto rilevante, in quanto il testo governativo aveva tralasciato la disciplina dei ricercatori di ruolo a cui invece l'università deve molto, anche in termini di docenza.

In una breve interruzione la senatrice Vittoria **FRANCO** (*PD*) tiene a precisare che i concorsi sono bloccati da alcuni anni.

Il senatore **ASCIUTTI** (*PdL*) conviene che tale categoria sia stata in sostanza penalizzata dal blocco del reclutamento. Invita pertanto il Governo, una volta approvato definitivamente il provvedimento, a far sì che le procedure di abilitazione siano tempestive in modo da accelerare il reclutamento anche dei ricercatori a tempo determinato. Dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

Dopo che il senatore **PITTONI** (*LNP*) ha dichiarato il voto favorevole della propria parte politica, il relatore **VALDITARA** (*PdL*) esprime vivo compiacimento per il consenso unanime registratosi sul 12.31 che offre un'adeguata risposta alle attese dei ricercatori. Si augura peraltro che il blocco del *turn over*, disposto dal decreto-legge n. 180 del 2009, non venga riproposto, in modo da consentire al testo di dispiegare i suoi effetti positivi.

L'emendamento 12.31, posto ai voti è approvato all'unanimità, con conseguente assorbimento del 12.33, 12.37, 12.35 e 12.36.

Il senatore **ASCIUTTI** (*PdL*) fa proprio il 12.32 che riformula in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel senso indicato dal relatore.

La senatrice Vittoria **FRANCO** (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, rimarcando la necessità di non abbandonare i giovani ricercatori che non conseguono l'abilitazione.

Posto in votazione, il 12.32 (testo 2) è approvato all'unanimità, con conseguente assorbimento del 12.34, 12.38, 12.42, 12.39 e 12.40.

In esito a successive e distinte votazione la Commissione respinge il 12.41 e 12.43.

Dopo che la senatrice Mariapia **GARAVAGLIA** (*PD*) ha fatto proprio l'emendamento 12.44, esso, posto ai voti, non è approvato.

L'emendamento 12.45 decade per assenza dei firmatari.

Dopo che la senatrice Mariapia **GARAVAGLIA** (*PD*) ha fatto proprio l'emendamento 12.46, esso, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore **BEVILACQUA** (*PdL*) ritira il 12.47.

La Commissione approva quindi all'unanimità il 12.48, con conseguente preclusione del 12.49, 12.50, 12.51, 12.53, 12.52 e 12.54.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) raccomanda l'approvazione del 12.55, ritenendo che il comma 11 sia eccessivamente macchinoso.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) chiede chiarimenti sulle ragioni che hanno indotto il relatore ad esprimere favorevole sul 12.48 e parere contrario sul 12.55.

Il relatore VALDITARA (PdL) conviene che la *ratio* sottesa alle due proposte sia analoga; si rimette pertanto al Governo.

Il sottosegretario PIZZA chiede una breve sospensione della seduta.

Il senatore ASCIUTTI (PdL) invita il Governo a valutare attentamente l'emendamento, dichiarando di condividere tanto la soppressione del comma 9, disposta dal 12.48, quanto la soppressione del comma 11, prevista invece dal 12.55.

*La seduta, sospesa alle ore 19,05, è ripresa alle ore 19,10.*

Il relatore VALDITARA (PdL) rivedendo il proprio orientamento esprime parere favorevole sul 12.55.

Il sottosegretario PIZZA si dichiara a sua volta favorevole.

L'emendamento 12.55 è quindi posto e approvato all'unanimità, con preclusione del 12.56.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore ASCIUTTI (PdL) sul 12.57, esso è posto in votazione e respinto.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) raccomanda l'approvazione del 12.0.1, domandando preliminarmente delucidazioni circa il parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio. Ritiene poi che l'emendamento rafforzi quanto già previsto nella cosiddetta "riforma Moratti", atteso che, secondo la normativa vigente, i ricercatori con determinati requisiti assumono il titolo di professori aggregati ed hanno pertanto un riconoscimento del ruolo di docenza.

Nel rilevare criticamente come la distinzione in due fasce impoverisca l'accesso alla carriera docente, si dichiara favorevole all'istituzione di un ruolo unico con una progressione interna oppure alla previsione di tre fasce che renderebbe più dinamico il percorso professionale, valorizzando il ruolo dei ricercatori.

Il senatore ASCIUTTI (PdL) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, esprimendo in particolare un orientamento negativo nei confronti della terza fascia dei professori universitari, alla luce della "riforma Moratti".

Posto in votazione, il 12.0.1 è respinto dalla Commissione.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 13, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore VALDITARA (PdL) esprime parere contrario sugli emendamenti 13.2 (testo 2), 13.4, 13.5 e 13.0.1. Invita invece a ritirare gli emendamenti 13.1 e 13.3.

Il sottosegretario PIZZA esprime parere conforme a quello del relatore ad eccezione del 13.3, che invita a riformulare onde chiarire l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992.

Il senatore **MARCUCCI** (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 13.1, di cui raccomanda l'approvazione.

Posto ai voti, l'emendamento 13.1 non è approvato.

Con riferimento al 13.2 (testo 2) interviene il senatore **RUSCONI** (PD) il quale osserva che esso si pone in linea con quanto dichiarato del ministro Gelmini. L'Italia ha infatti la classe docente più anziana d'Europa, per cui l'emendamento consente il collocamento a riposo dei professori al sessantacinquesimo anno d'età, ferma restando la possibilità di stipulare contratti con le università e di essere titolari di progetti di ricerca. Ciò al fine di permettere agli atenei la scelta sul personale da mantenere in servizio, dando un segnale positivo alle nuove generazioni, senza recare ulteriori oneri. Dichiaro quindi il voto favorevole a titolo personale, ribadendo che si tratta di una opportunità in più consentita alle università.

La senatrice Vittoria **FRANCO** (PD) interviene in dissenso per dichiarare il voto contrario sull'emendamento. L'elevata anzianità della classe docente è infatti a suo giudizio dovuta al blocco del reclutamento ed ai limiti posti al *turn over* a fronte dei tagli. Ritiene pertanto nient'affatto scontato pensare che gli atenei, collocando a riposo i docenti a sessantacinque anni, assumano automaticamente giovani. Paventa perciò il rischio di uno svuotamento dell'università.

Il senatore **LIVI BACCI** (PD) tiene a precisare che, in virtù dell'emendamento, i docenti possono comunque essere assunti con contratto ed accedere ai fondi di ricerca, con autonomia più ampia essendosi liberati dagli oneri della didattica. Osserva altresì che il comma 6 impone che i punti organico e il corrispondente finanziamento liberato dal collocamento a riposo siano impiegati per il reclutamento, onde a favorire il ricambio. Dichiaro quindi il proprio voto favorevole.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) manifesta un certo disagio per il contenuto dell'emendamento, atteso che abbassare l'età pensionabile di persone qualificate potrebbe rappresentare un'offesa per la nostra cultura. Invita dunque a ritirare la proposta, onde non scadere nella facile demagogia.

Il relatore **VALDITARA** (PdL) sottolinea la distinzione tra i costi per l'università e quelli per lo Stato, rilevando che l'emendamento effettivamente alleggerisce il peso economico per gli atenei, spostandolo tuttavia sullo Stato. Rammenta altresì che in un contesto di generale innalzamento dell'età pensionabile può risultare improprio proporre addirittura un abbassamento, tanto più che le università si priverebbero di personale senza poterne assumere dell'altro, data la scarsità di risorse. Ritiene peraltro che i docenti universitari stiano già compiendo molti sacrifici, tra cui ad esempio la triennializzazione degli scatti e l'eliminazione degli automatismi stipendiali, per cui non sarebbe a suo avviso corretto privare le università di tale bagaglio di esperienza.

La senatrice Mariapia **GARAVAGLIA** (PD) interviene in dissenso, ricordando il contesto generale riguardante l'età pensionabile. In proposito giudica più corretto che i professori universitari possano andare in pensione a settant'anni come peraltro accade per i primari ospedalieri. Nel dichiarare quindi la propria astensione osserva che il dibattito sul collocamento a riposo è risalente. Puntualizza altresì che, qualora un docente andasse in pensione a sessantacinque anni ma mantenesse la titolarità di progetti di ricerca, graverebbe ugualmente sugli atenei.

La senatrice Anna Maria **SERAFINI** (PD) segnala lo scarto esistente tra il basso tasso demografico e l'elevato invecchiamento della popolazione, a cui si aggiunge una generalizzata svalorizzazione dell'età avanzata. Si dichiara quindi concorde sull'idea di ampliare le possibilità ai giovani purché ciò non significhi eccedere nel giovanilismo. Invita poi a considerare che l'età non è affatto un ostacolo nel rapporto docente e discente. Dissente conclusivamente dall'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 13.2 (testo 2) non è approvato.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula il 13.3 in un testo 2 che chiarisce la portata dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 rispetto ai professori ed ai ricercatori universitari. Risponde altresì ad una richiesta di chiarimento del senatore **CERUTI** (PD), con riferimento ai provvedimenti che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.

Previa dichiarazione di astensione a nome del Gruppo del senatore **RUSCONI** (PD), l'emendamento 13.3 (testo 2) è approvato, con conseguente assorbimento del 13.4 e del 13.5.

Posto ai voti, l'emendamento 13.0.1 non è approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,05.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1905

Art. 10

**10.44**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 10.*

*Conseguentemente, all'articolo 15, comma 4, inserire infine la seguente lettera:  
"d) l'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997." e sopprimere il comma 5.*

Conseguentemente ancora, all'articolo 10, comma 6, sostituire le parole: "ai sensi dell'articolo 51, comma 6, nono periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 15, comma 5, della presente legge " con le seguenti: "sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro".

Art. 11

**11.1**

SANNA, RUSCONI

Sopprimere l'articolo.

**11.2**

BEVILACQUA, ASCIUTTI

Al comma 1, sopprimere la parola: «anche».

**11.3**

ASCIUTTI

Al comma 1, dopo le parole: «a titolo gratuito o oneroso», inserire le seguenti: «nell'ambito delle disponibilità di bilancio».

**11.4**

BEVILACQUA, ASCIUTTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Le università possono altresì stipulare, a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e per attività di insegnamento, contratti con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici».*

**11.5**

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Sopprimere il comma 2.

**11.16**

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, con esclusione del personale tecnico e amministrativo, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali ».

**11.16 (testo 2)**

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali ».

**11.6**

PITTONI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «anche integrative».

### **11.7**

**BEVILACQUA, ASCIUTTI**

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche integrative,».

### **11.8**

**GIAMBRONE, PARDI**

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ad esclusione del personale tecnico-amministrativo».

### **11.9**

**D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI**

Al comma 2, sostituire le parole: «ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università.» con le seguenti: «con il personale tecnico di area sanitaria, per le attività formative caratterizzanti dei corsi di studio per le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione, tecniche della prevenzione istituiti e attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ovvero per i corsi di insegnamento previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal citato decreto legislativo. Per specifiche esigenze didattiche dei corsi post laurea (corsi, master, dottorato) le università possono attribuire insegnamenti al personale laureato tecnico-amministrativo delle università con profilo dirigenziale o con specifiche competenze professionali coerenti con le attività didattiche dei corsi interessati».

### **11.10**

**CAFORIO**

Al comma 2, dopo le parole: «ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università», aggiungere le seguenti: «con l'eccezione del personale tecnico di area sanitaria, per le attività formative caratterizzanti dei corsi di studio per le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione istituiti ed attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ovvero per i corsi di insegnamento previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, secondo i criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal citato decreto legislativo».

### **11.11**

**PROCACCI, RUSCONI**

Al comma 2, dopo le parole: «dottore di ricerca inserire le seguenti: «, del titolo di assegnista di ricerca».

### **11.12**

**PETERLINI, PITTONI**

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «costituisce titolo preferenziale» con le seguenti: «e titoli equivalenti conseguiti all'estero costituiscono titoli preferenziali».

### **11.12 (testo 2)**

**PETERLINI, PITTONI**

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il possesso del titolo di dottore di ricerca, del titolo di specializzazione medica ovvero dell'abilitazione e titoli equivalenti conseguiti all'estero costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti».

### **11.13**

**RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA**

Al comma 2, sostituire le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «mediante un protocollo quadriennale tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

### **11.14**

**CALABRÒ**

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'eccezione del personale tecnico di area sanitaria».

## 11.15

### ASCIUTTI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui ai commi 1 e 2».

## 11.0.1

### GIAMBRONE

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**  
(Professori a contratto)

1. All'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, nonché di modalità di impiego. I professori a contratto possono essere rinnovati nei loro incarichi, senza alcun limite temporale, secondo i modi, le procedure e i criteri previsti da ciascun ateneo e dagli istituti di assicurazione universitaria statali. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, la durata dei rapporti contrattuali pendenti è determinata da ciascun ateneo".

2. Gli articoli 25 e 100, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, sono abrogati».

## Art. 12

## 12.58

### MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

*Sostituisce l'articolo con il seguente:*

**«Art. 12**  
(Ricercatori a tempo determinato)

1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il contratto regola, altresì, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca.

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un *curriculum* scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro.

3. È istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione di almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione e composta da tutti i professori ordinari, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori a tempo determinato, la commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori ordinari ovvero associati in servizio nell'ateneo per il settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello anche di altri atenei di settori affini secondo la normativa vigente. La commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo.

4. Ai fini della selezione, la commissione di cui al comma 3 attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro.

5. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.

6. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 5 possono partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al massimo di un anno.

7. Le università, in conformità agli *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 5, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.

8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 5, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento.

9. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. È oggetto di valutazione, altresì, l'adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.

10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

11. La valutabilità delle attività svolte ai sensi del presente articolo, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

## **12.1**

### **VETRELLA, ASCIUTTI**

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nell'ambito dei contratti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera m-bis),».

## **12.2**

### **BASTICO, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, LIVI BACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 9, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un *curriculum* scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro. Le università possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando».

## **12.3**

### **CALABRÒ, ASCIUTTI**

Al comma 2, dopo la parola: «riservate», aggiungere le seguenti: «in via esclusiva».

## **12.4**

### **IL RELATORE**

Al comma 2, dopo le parole: «titolo equivalente», inserire le seguenti: «ovvero, per i settori interessati,».

## 12.5

PROCACCI, RUSCONI, PETERLINI

Al comma 2, dopo le parole: «titolo equivalente» inserire le seguenti: «conseguito all'estero».

## 12.6

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2 sopprimere le parole: «del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente,» e al comma 4 sostituire le parole: «per un ulteriore triennio» con le seguenti: «per un ulteriore biennio» e le parole: «sulla base di modalità, criteri e parametri» con le seguenti: «sulla base di criteri».

## 12.7

SANNA

Al comma 2, dopo le parole: «diploma di specializzazione medica» aggiungere le seguenti: «che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 8».

## 12.8

CALABRÒ, ASCIUTTI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, ovvero della laurea magistrale o equivalente».

## 12.9

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 2, sopprimere le parole: «, ovvero della laurea magistrale o equivalente».

## 12.10

SANNA, MARIAPIA GARAVAGLIA

Al comma 2, sopprimere le parole: «, ovvero della laurea magistrale o equivalente».

## 12.11

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, ovvero della laurea magistrale o equivalente».

## 12.13

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Può eventualmente essere richiesto il superamento di una prova di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera».

## 12.14

MENARDI

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Può eventualmente essere richiesto il superamento di una prova scritta».

## 12.15

PROCACCI, RUSCONI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le università possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando».

## 12.16

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

## 12.17

GIAMBRONE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ai fini della selezione, la commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli, con una specifica e prevalente valutazione al dottorato, all'assegno di ricerca, all'attività didattica svolta

presso l'università con contratto a tempo determinato, e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro sentito il parere del CUN».

#### **12.18**

MUSSO

Al comma 3, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 2».

#### **12.19**

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «su proposta del Consiglio universitario nazionale».

#### **12.20**

LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. I contratti hanno durata non superiore a un triennio, e possono essere rinnovati una sola volta per un triennio, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte da parte di una commissione costituita ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), i cui componenti siano in maggioranza diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto e comprendente almeno un professore non in servizio nell'ateneo».

#### **12.21**

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, dopo le parole: «attività didattiche e di ricerca svolte» aggiungere le seguenti: «da parte del dipartimento presso il quale le stesse vengono effettuate».

#### **12.22**

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, dopo le parole: «attività didattiche e di ricerca svolte» inserire le seguenti: «da parte del dipartimento presso il quale le stesse vengono effettuate,».

#### **12.23**

PROCACCI, RUSCONI

Al comma 4, sostituire le parole: «sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro» con le seguenti: «da parte di una commissione costituita ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), i cui componenti siano in maggioranza diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto e comprendente almeno un professore non in servizio nell'ateneo».

#### **12.24**

ASCIUTTI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, e in conformità agli *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. Possono altresì procedere alla chiamata diretta degli attuali ricercatori a tempo indeterminato e degli assistenti del ruolo ad esaurimento che abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo e del secondo periodo sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

#### **12.25**

MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le università, in conformità a *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie fin dall'atto della stipula del primo contratto triennale, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale

contratto, abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

#### **12.27**

[IGNAZIO MARINO](#), [RUSCONI](#), [MARIPIA GARAVAGLIA](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [MARCUCCI](#), [PROCACCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [VITA](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le università, in conformità a *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie fin dall'atto della stipula del primo contratto triennale, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

#### **12.26**

[CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [RUSCONI](#), [MARIPIA GARAVAGLIA](#), [MARCUCCI](#), [PROCACCI](#), [ADAMO](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [VITA](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 4, e in conformità con gli impegni specificatamente assunti all'atto della stipula con i destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie, procedono alla chiamata diretta di coloro, fra i destinatari stessi, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I chiamati, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

#### **12.28**

[PROCACCI](#), [RUSCONI](#)

Al comma 6, sostituire le parole da: «agli standard» fino a: «al comma 4» con le seguenti: «con gli impegni specificatamente assunti all'atto della stipula con i destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie, procedono alla chiamata diretta di coloro, fra i destinatari stessi,».

#### **12.29**

[VETRELLA](#), [ASCIUTTI](#)

Al comma 6, sostituire la parola: «conseguono» con le seguenti: «abbiano conseguito».

#### **12.30**

[BEVILACQUA](#)

Al comma 6, sostituire la parola: «conseguono» con le seguenti: «abbiano conseguito».

#### **12.31**

IL RELATORE

Al comma 6, dopo le parole: «conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8.» aggiungere le seguenti: «Possono altresì procedere alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano nel frattempo conseguito l'abilitazione alle funzioni di associato, di cui all'articolo 8, secondo le modalità previste dall'articolo 9, commi 4 e 5».

#### **12.32**

[CALABRÒ](#), [ASCIUTTI](#)

Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Analogamente è destinata alla chiamata dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale. L'espletamento del secondo contratto per i nuovi ricercatori vale titolo preferenziale nell'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni».

#### **12.33**

[GIAMBRONE](#), [PARDI](#)

Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La procedura di chiamata diretta si applica anche ai ricercatori a tempo indeterminato già in servizio che abbiano conseguito l'abilitazione

scientifico di cui all'articolo 8. A tal fine le università determinano, al momento dell'avvio della procedura prevista al comma 1, le risorse finanziarie necessarie per l'inquadramento al ruolo di professore associato».

#### **12.37**

[RUSCONI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [CERUTI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [MARCUCCI](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [PROCACCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [VITA](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. La procedura di chiamata diretta è estesa anche ai ricercatori a tempo indeterminato già in servizio che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 8. A tal fine le università determinano al momento dell'avvio della procedura prevista al comma 1 le risorse finanziarie necessarie per l'inquadramento al ruolo di professore associato»

#### **12.34**

[PROCACCI](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il ricercatore di cui al comma 1, nel caso in cui alla scadenza del secondo contratto non sia inquadrato nei ruoli dell'università, ha titolo ad accedere nei ruoli dell'insegnamento secondario o della pubblica amministrazione».

#### **12.35**

[VETRELLA](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. I ricercatori a tempo indeterminato, che abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati allo scadere del sesto anno del periodo continuativo prestato nel ruolo di ricercatore».

#### **12.36**

[VITTORIA FRANCO](#), [RUSCONI](#), [BASTICO](#), [CECCANTI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [LIVI BACCI](#), [CERUTI](#), [MARCUCCI](#), [ADAMO](#), [PROCACCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [VITA](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le medesime procedure di chiamata di cui al comma 6 si applicano ai ricercatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 9, comma 7»

#### **12.38**

[ADAMO](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [RUSCONI](#), [CERUTI](#), [MARCUCCI](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [PROCACCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [VITA](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Secondo modalità, parametri e criteri definiti con decreto del Ministro, i ricercatori di cui al presente articolo che non abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato o che, avendola conseguita, non sono stati inquadrati nel ruolo di professore associato possono, su loro domanda, essere inquadrati nei ruoli della pubblica amministrazione ovvero essere ammessi in soprannumero ai percorsi successivi alla laurea magistrale finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e, ove conseguano la relativa abilitazione, sono inquadrati in soprannumero nei ruoli degli insegnanti della scuola statale».

#### **12.42**

[VITTORIA FRANCO](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [LIVI BACCI](#), [RUSCONI](#), [BASTICO](#), [CECCANTI](#), [CERUTI](#), [MARCUCCI](#), [ADAMO](#), [PROCACCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [VITA](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Secondo modalità, parametri e criteri definiti con decreto del Ministro, i ricercatori di cui al presente articolo che non abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato o che, avendola conseguita, non sono stati inquadrati nel ruolo di professore associato possono, su loro domanda, essere inquadrati nei ruoli della pubblica amministrazione ovvero essere ammessi in soprannumero ai percorsi successivi alla laurea magistrale finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e, ove conseguano la relativa abilitazione, sono inquadrati in soprannumero nei ruoli degli insegnanti della scuola statale».

#### **12.39**

[GIAMBRONE](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le università possono, altresì, procedere alla chiamata diretta del personale che ha conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato di cui all'articolo 8 ed è in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, ha espletato per almeno tre anni, anche non continuativi, uno o più insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente, ha all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale e ha svolto attività di riserva in qualità di assegnista per almeno trentasei mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, oppure di contratti a tempo determinato oppure di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, oppure a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale reclutato ai sensi del primo periodo del presente comma, alla scadenza del secondo contratto, è inquadrato nel ruolo dei professori associati».

#### **12.40**

**MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA**

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano altresì a coloro che siano stati destinatari di contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che entro i primi sei anni di applicazione della presente legge abbiano raggiunto una durata complessiva del rapporto pari a sei anni e conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, entro i primi sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

#### **12.41**

**RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, ADAMO, LIVI BACCI, IGNAZIO MARINO, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA**

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. I ricercatori a tempo determinato già reclutati a seguito di valutazione comparativa ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, o che siano cessati dal servizio da non più di ventiquattro mesi, che siano anche affidatari di uno o più carichi didattici, possono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per conservare la loro posizione economica e giuridica fino all'espletamento della seconda tornata di abilitazione nazionale, purché in possesso di almeno tre anni di anzianità di insegnamento anche non continuativi.

6-ter. I ricercatori a tempo determinato di cui al comma 1 possono partecipare alle procedure di abilitazione nazionale.

6-quater. I ricercatori stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo della facoltà ovvero cessi di essere attivato, in corrispondenza dell'idoneità conseguita, possono essere utilizzati su delibera del consiglio di facoltà per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine.

6-quinquies. A domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla conseguita idoneità nel giudizio di abilitazione nazionale, i ricercatori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono inquadrati nel ruolo dei professori associati universitari. L'assunzione è disposta dal rettore presso la facoltà nella quale il ricercatore svolge la propria attività.

6-sexies. Qualora l'onere finanziario per l'immissione in ruolo del personale previsto nel presente articolo superi il 90 per cento del fondo di finanziamento ordinario, l'eccedenza sarà compensata con il risparmio di spesa derivante da futuri trasferimenti o pensionamenti di docenti in servizio nell'università interessata».

#### **12.43**

**VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA**

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Ai fini del computo della durata complessiva consentita dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente articolo che siano stati titolari degli assegni di cui all'articolo 10, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9»

#### 12.44

[PROCACCI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «Ai ricercatori di cui al presente articolo» con le seguenti: «Ai fini del computo della durata complessiva consentita dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente articolo che siano stati titolari degli assegni di cui all'articolo 10».

#### 12.45

[GIAMBRONE](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Anche per il pubblico dipendente, vincitore di un concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato presso l'università, si applicano per tutta la durata dell'incarico le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia di congedo straordinario senza assegni.»

#### 12.46

[SANNA](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#)

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento spettante al professore associato di pari anzianità di servizio nel ruolo, fino alla eventuale scadenza della idoneità».

#### 12.47

[BEVILACQUA](#)

Al comma 8, dopo le parole: «titolari dei contratti» inserire la seguente: «rinnovati,».

#### 12.48

[POSSA](#)

Sopprimere il comma 9.

#### 12.49

[RUSCONI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [CERUTI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [MARCUCCI](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [PROCACCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [VITA](#)

Al comma 9, dopo le parole: «una quota» inserire la seguente: «aggiuntiva».

#### 12.50

[GIAMBRONE](#), [PARDI](#)

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «eminenti studiosi, anche stranieri» con le seguenti: «tre professori ordinari». Conseguentemente sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

#### 12.51

[RUSCONI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [CERUTI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [MARCUCCI](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [PROCACCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [VITA](#)

Al comma 9, sostituire le parole: «da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR» con le seguenti: «da tre professori ordinari».

#### 12.53

IL RELATORE

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: «designati dal Ministro» fino a: «per la finanza pubblica» con le seguenti: «sorteggiati dalla lista di cui all'articolo 8, comma 3, lettere e) e g)».

#### 12.52

[MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [VITTORIA FRANCO](#), [CERUTI](#), [MARCUCCI](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [PROCACCI](#), [RUSCONI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [VITA](#)

Al comma 9, sopprimere le parole: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

#### 12.54

[PROCACCI](#)

Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: «e le abilità didattiche».

## 12.55

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 11.

## 12.56

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 11, sostituire le parole: «concorsi pubblici» con le seguenti: «concorsi presso altre istituzioni o enti pubblici o privati». Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Ministro per lo sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

## 12.57

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, ADAMO, LIVI BACCI, IGNAZIO MARINO, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di razionalizzare la gestione delle risorse umane e finanziarie, nonché di valorizzare le esperienze didattiche e di ricerca già maturate, i ricercatori a tempo determinato, a domanda da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'equiparazione ai ricercatori a tempo indeterminato. Ad esito positivo della richiesta, entro lo stesso anno accademico, il richiedente viene immesso in ruolo con la qualifica di ricercatore a tempo indeterminato nel medesimo settore scientifico-disciplinare dall'ateneo ove presta la propria attività. La domanda, corredata da titoli e pubblicazioni, può essere avanzata dai ricercatori a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano concluso il loro rapporto di lavoro entro i dodici mesi antecedenti la stessa data, che siano titolari da più di tre anni accademici di carichi didattici certificati dalle università, che siano risultati vincitori all'esito di valutazioni comparative svolte secondo regole equivalenti a quelle previste dalla legge per il reclutamento dei ricercatori universitari, in quanto esplicitamente richiamate dai relativi bandi di concorso e le cui retribuzioni gravino sul fondo di finanziamento ordinario (FFO). Le università, entro sessanta giorni della presentazione della richiesta, possono rigettare la domanda di immissione in ruolo qualora le pubblicazioni e i titoli presentati dai ricercatori a tempo determinato fossero inferiori ai requisiti minimi definiti dal CUN per le differenti aree scientifiche».

## 12.0.1

VITTORIA FRANCO

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

### «Art. 12-bis.

(Terza fascia dei professori universitari)

1. È istituita la terza fascia dei professori universitari nella quale rientrano di diritto i ricercatori universitari confermati che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari nei corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, anche in altro ateneo, per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell'ultimo decennio. I ricercatori universitari non confermati, o per i quali non sussista tale requisito, sono inquadrati nella terza fascia dei professori universitari a domanda, previo giudizio favorevole del senato accademico dell'università di appartenenza sulla loro attività scientifica e didattica. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento.

2. I ricercatori che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari in ateneo diverso da quello di appartenenza possono richiedere di essere inquadrati come professori universitari di terza fascia presso l'ateneo dove hanno svolto l'insegnamento. Per l'accoglimento dell'istanza sono richieste le deliberazioni favorevoli del senato accademico e del consiglio di amministrazione di tale ateneo.

3. Nelle more di una ridefinizione organica e complessiva dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori universitari, lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori universitari di terza fascia sono i medesimi di quelli dei ricercatori universitari, col totale riconoscimento dell'anzianità maturata.

4. Ai professori universitari di terza fascia si riconosce il titolo di professori aggregati e si applicano le norme stabilite dall'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

5. Per la maturazione del triennio di cui al comma 1 si applica l'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1905

Art. 12

### 12.32 (testo 2)

CALABRÒ, ASCIUTTI

*Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:* « L'espletamento del secondo contratto per i nuovi ricercatori vale titolo preferenziale nell'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni».

Art. 13

### 13.1

MUSSO, MARCUCCI

Sopprimere l'articolo 13.

### 13.2 (testo 2)

RUSCONI, LIVI BACCI

*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

«Art. 13. (Collocamento a riposo) — 1. I ricercatori e i professori universitari, ivi compresi quelli in servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia, e tutto il personale dipendente delle università cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

E' fatta salva l'applicazione del regime di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2. Il personale di cui al comma 1, con domanda inoltrata precedentemente ai termini dello stesso comma, può chiedere di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di 40 anni.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato i 65 anni di età o hanno già ottenuto, con decreto del rettore, il collocamento fuori ruolo o il trattenimento in servizio per il biennio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'inizio del successivo anno accademico.

5. I ricercatori e i professori cessati dai loro incarichi ai sensi dei commi 1 e 3 possono proseguire un impegno attivo, didattico e scientifico, nel dipartimento di afferenza mediante la stipula di contratti di ricerca, anche a titolo gratuito, predisposti secondo schemi definiti dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, anche in considerazione delle esigenze didattiche del dipartimento; possono altresì accedere ai fondi di ricerca e svolgere funzioni di coordinamento di gruppi e progetti di ricerca. I ricercatori e i professori che alla data del collocamento a riposo risultino coordinatori a qualunque titolo di fondi per ricerca da svolgersi nell'ambito del dipartimento di loro ultima afferenza, mantengono diritti e doveri derivanti da tali progetti tra cui la possibilità di svolgere attività di ricerca correlata.

6. I punti organico e il corrispondente finanziamento liberato dal collocamento a riposo di professori e ricercatori universitari rimane nella disponibilità dell'ateneo per il reclutamento di personale docente».

### 13.3

ASCIUTTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 17 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: "ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni" si intendono nel senso che a detti professori al settantesimo anno di età non è consentita l'opzione per un periodo ulteriore di servizio».

### 13.3 (testo 2)

ASCIUTTI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 4, lettera c), sostituire le parole "e 14" con le seguenti: ", 14 e 17".

#### **13.4**

**D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nel comma 17 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: "ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni," si intendono nel senso che a detti professori al settantesimo anno di età anni non è consentita l'opzione per un biennio ulteriore di servizio».

#### **13.5**

**GIAMBRONE**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"».

#### **13.0.1 (già 13.6)**

**VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA**

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

(Ricercatori a tempo indeterminato)

1. I ricercatori a tempo indeterminato in servizio, nelle more di una ridefinizione organica e complessiva dello stato giuridico, sono inquadrati nel ruolo di professori di terza fascia ed il loro trattamento economico è rideterminato ai sensi della lettera l), comma 4, dell'articolo 5 della presente legge».